

NOTA 1:

“CAMP 3”:

Premesso che la finalità della compilazione del modulo CAMP3 direttamente dal Tesseramento on-line è principalmente quella di evitare che possano partecipare agli incontri atleti/allenatori/dirigenti/segnapunti/ecc. non regolarmente tesserati incorrendo in errori o addirittura frodi, tenuto conto che correzioni apportate o le aggiunte a mano di dati non generati automaticamente dal sistema informatico non sono determinanti per il controllo dell'effettivo tesseramento dei componenti della squadra, la Consulta Provinciale con delibera del 24 gennaio 2014 ha deciso che, per i campionati di competenza, saranno considerate valide e non sanzionate le correzioni o i dati aggiunti a penna **ESCLUSIVAMENTE** dei seguenti campi del mod CAMP 3: NUMERO MAGLIA e TIPO/NUMERO DOCUMENTO DEL TESSERATO (sarà sufficiente anche la semplice indicazione del tipo di documento senza indicare il numero).

Saranno invece **SANZIONATI** le correzioni o le aggiunte a penna, secondo la tabella “LINEE GUIDA PER IL GIUDICE TERRITORIALE” dei seguenti campi del mod CAMP 3:

-DATI DELLA GARA (non è possibile correggere inserire a penna i dati che identificano la gara)

-LA MANCANZA DI DATI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MOD CAMP 3 (campi lasciati completamente vuoti)

-I DATI RELATIVI AL NOME E COGNOME DEL TESSERATO, DATA DI NASCITA, NUMERO DI TESSERA FIPAV (che siano riportati solo sul camp3 cartaceo).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Avvertimento: richiamo verbale (nessun cartellino)

Avvertimento ufficiale: cartellino GIALLO **sanzione:** nessuna (ma vale come “ultimo avvertimento” per il tesserato e per tutta la sua squadra)

Penalizzazione: cartellino ROSSO **sanzione:** punto e servizio alla squadra avversaria

Espulsione: cartellini GIALLO e ROSSO (mostrati insieme con la stessa mano) **sanzione:** il tesserato non può partecipare alla restante parte del set

Squalifica: cartellini GIALLO e ROSSO (mostrati separatamente con due mani) **sanzione:** il tesserato non può partecipare alla restante parte della gara.

ESPULSIONE e/o SQUALIFICA DI UN TESSERATO DURANTE LA GARA

Un atleta, un allenatore, un dirigente o altro tesserato iscritto a referto che viene espulso per un set e/o squalificato per il resto della gara deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e, comunque, non deve sostare in qualsiasi zona dell'impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco. Ovviamente non potrà impartire direttive alla propria squadra. Ogni comportamento contrario a tali direttive comporterà per il tesserato, se espulso per un set, l'applicazione da parte dell'arbitro della successiva sanzione della squalifica; se già squalificato, saranno previste pesanti sanzioni da parte del Giudice Territoriale.

Art. 57 Regolamento Giurisdizionale - Automaticità dei provvedimenti a carico degli atleti e degli allenatori

1. Le sanzioni inflitte dall'arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle seguenti penalità:

- a) nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo);
- b) 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso),
- c) 3 penalità in caso di espulsione (cartellino giallo e rosso mostrati insieme con una mano);
- d) 4 penalità in caso di squalifica (cartellino giallo e rosso mostrati separati con due mani).

2. A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione alla seconda penalità;
- b) ammonizione con diffida alla terza penalità;
- c) una giornata di squalifica alla quarta penalità;
- d) ammonizione alla quinta penalità;

- e) ammonizione con diffida alla sesta penalità;
- f) una giornata di squalifica alla settima penalità;
- g) ammonizione alla ottava penalità;
- h) ammonizione con diffida alla nona penalità;
- i) una giornata di squalifica alla decima penalità;
- l) ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
- m) una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;
- n) una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.

3. Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall'arbitro durante la gara con il cartellino rosso e giallo mostrati separatamente con due mani (squalifica), il Giudice Territoriale, in sede di omologa può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.

4. Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento effettivo delle gara, il Giudice Territoriale o giudica indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento. Qualora ritenga di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il Giudice Territoriale può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l'effettiva sanzione.

Precisazioni

- nel caso di un atleta o allenatore a cui vengono sanzionati provvedimenti diversi e successivi senza che sia ripreso il gioco, il Giudice Territoriale in sede di omologa prenderà in considerazione soltanto la sanzione maggiore;
- nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato le funzioni di atleta e di allenatore (e/o dirigente), le sanzioni disciplinari saranno applicate indipendentemente dalla funzione svolta; pertanto nel caso di una squalifica, questa comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta che quella di allenatore (e/o di dirigente) per quella squadra e per quel campionato;
- nel caso un atleta o un allenatore sia squalificato durante una gara (cartellini giallo e rosso separatamente a due mani), il Giudice Territoriale sanzionerà il tesserato con delle giornate di squalifica, o delle sospensioni a tempo in base alla gravità del fatto commesso;
- nel caso di sanzioni relative a comportamenti tenuti da atleti e allenatori dopo la gara, il Giudice Territoriale potrà sancire delle giornate di squalifica, o delle sospensioni a tempo indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento del campionato;
- si precisa infine che atleti e allenatori che cambino società durante la stagione mantengono gli eventuali provvedimenti sanzionati in gare disputate con la prima società di appartenenza.

Squalifica di un allenatore

La sanzione disciplinare della squalifica è inflitta anche agli allenatori, negli stessi modi e termini previsti per gli atleti come previsto dal Regolamento Giurisdizionale. Pertanto, l'allenatore squalificato dovrà scontare le squalifiche nel solo campionato in cui è stato sancito e per il numero di giornate previste dal provvedimento. Si precisa che se un allenatore squalificato svolge ugualmente le sue funzioni, incorrerà nel raddoppio della squalifica, la gara sarà omologata con il risultato conseguito sul campo e la società sarà sanzionata con una multa.

Divieto uso sigaretta elettronica

A partire dalla presente s.a., alla luce delle ultime direttive del Ministero della Sanità e dei provvedimenti legislativi in materia, la FIPAV ha disposto il divieto per i tesserati iscritti a referto e per le altre persone presenti di utilizzare la **sigaretta elettronica** in panchina e all'interno dell'area di gioco. L'arbitro, fatto un primo e unico invito a cessarne l'uso, dovrà disporre l'allontanamento del tesserato (espulsione e/o squalifica se persiste) o altra persona (tramite dirigenti Società ospitante).

Regolamentazione dell'uso di cellulari e apparati radiotrasmittenti

L'uso di apparecchiature radiotrasmittenti e/o cellulari è consentito ai partecipanti alla gara che siedono in panchina purché non siano causa di eccessivo disturbo al regolare svolgimento della gara.

Per quanto non espressamente contemplato si deve fare riferimento ai Regolamenti emanati dalla F.I.P.A.V. (Regolamento Gare e Regolamento Giurisdizionale)

Delibera del 12 agosto 2019

Il Consiglio Territoriale Romagna Uno